



Repertorio n. 852

Raccolta n. 650

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE
"LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI
ALTA PADOVANA"
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventitré del mese di febbraio dell'anno duemilaventidue, alle ore diciotto e venti minuti

23 febbraio 2022

In Piazzola sul Brenta (PD), Via Borghetto I n. 11, presso l'Aula didattica del Parco zoofilo San Francesco

Avanti a me Dottor Celeste Davide Monteforte, Notaio in Villafranca Padovana, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Padova,

è comparsa

- MEROLA Rosa nata a Cittadella (PD) il giorno 12 settembre 1958, ivi residente in Via Beltramina Sud n. 25/1, codice fiscale dichiarato MRL RSO 58P52 C743Q, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta **"LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI ALTA PADOVANA"**, con sede in Cittadella (PD), Via Beltramina Sud n. 25/1, codice fiscale 90016130289, A.P.S. iscritta nel Registro Regionale del Veneto delle Associazioni di Promozione Sociale al n. 533, codice PS/PD0361, costituita con atto in data 8 maggio 2013, registrato a Cittadella il 10 maggio 2013 al n. 1277 serie 3.

Detta comparsante, cittadina italiana della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo luogo data e ora è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea della predetta associazione e a tal fine mi richiede di redigerne il relativo verbale. Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea la costituita MEROLA Rosa in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, la quale

ACCERTA E CONSTATA CHE

- l'assemblea è stata convocata, in questo luogo data e ora, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 14 dello Statuto sociale;

- sono presenti, in proprio e per delega, fisicamente in persona e tramite collegamento in videoconferenza ai sensi dell'art. 14 comma 5 dello statuto, numero 38 (trentotto) associati su 56 (cinquantasei), come risultanti e generalizzati dal foglio presenze allegato al presente atto sotto la lettera "A";

- è presente l'organo amministrativo nelle persone:

• della Presidente MEROLA Rosa, ella medesima comparsante;

• del Vicepresidente TONELOTTO Giovanni nato a Fontaniva (PD) il giorno 11 gennaio 1952, residente in Cittadella (PD), Via Beltramina Sud n. 25/2, codice fiscale TNL GNN 52A11 D679D;

• del Consigliere FRIGO Franco nato a Cittadella (PD) il giorno 13 agosto 1950, ivi residente in Via Aldo Moro n. 23, codice fiscale FRG FNC 50M13 C743L;

• della Consigliera TESTA Sofia nata a Cittadella (PD) il giorno 29 marzo 1996, residente in Piazzola sul Brenta (PD), Via Argine n. 14, codice fiscale TST SFO 96C69 C743Y;

• del Consigliere SGARBOSSA Luca nato a Cittadella (PD) il giorno 10 marzo 1976, residente in San Martino di Lupari (PD), Via Regia n. 56, codice fiscale SGR LCU 76C10 C743S;

**REGISTRATO A
PADOVA**

Il 24 febbraio 2022

al n. 6922 serie 1T

Euro 356,00

- è presente il Revisore dei Conti BASSO Lerry nato a Cittadella (PD) il giorno 29 gennaio 1980, residente in Padova, Via G. Canestrini n. 98/A, codice fiscale BSS LRY 80A29 C743Q.

La Presidente dà atto che tutti i partecipanti alla riunione, anche quelli collegati in videoconferenza, possono essere identificati da ella stessa e da tutti gli altri intervenuti, che a ciascuno di essi è consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti che verranno discussi ed altresì che è loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti.

I partecipanti alla riunione confermano quanto sopra anche a mezzo del collegamento.

Pertanto, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, la Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Acquisizione personalità giuridica.
2. Varie ed eventuali.

DISCUSSIONE

Apri la discussione la Presidente, la quale espone ai presenti che:

- l'Assemblea degli associati in data 10 ottobre 2020 ha approvato un nuovo testo di Statuto al fine di adeguarsi alla normativa di cui al D.lgs. n. 117/2017 e ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore nella forma di "APS";

- che è sopravvenuta l'esigenza, nelle more della trasmigrazione nel R.U.N.T.S., di acquisire in tempi brevi da parte dell'Associazione la personalità giuridica tramite il riconoscimento ai sensi del D.P.R. 361/2000, come richiesto dalla Regione Veneto con comunicazione del 14 gennaio 2022 prot. 14621 per l'iscrizione dell'Associazione medesima nel Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche;

- che si è reso pertanto necessario confermare e approvare il testo dello Statuto infra allegato e che si illustra, di cui all'assemblea del 10 ottobre 2020 in forma pubblica.

La Presidente quindi continua la discussione dichiarando che:

- l'Associazione ha la consistenza patrimoniale richiesta dal D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017, come da estratto conto del rapporto 08327 62520 000000441323 esistente presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale 217 di Cittadella, aggiornato alla data odierna, che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", dal quale emerge la disponibilità necessaria ai fini del riconoscimento;

- l'importo di euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi) della giacenza del conto corrente di cui sopra costituisce il patrimonio iniziale in dotazione dell'Associazione per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dalla D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017 e che il 50% (cinquanta per cento) dello stesso, pari ad euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi), costituisce il "fondo patrimoniale di garanzia" indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurano rapporti con l'Ente, come da dichiarazione resa dalla medesima in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, che sotto la lettera "**C**" si allega al presente atto.

La Presidente invita l'assemblea a deliberare, la quale con voto espresso per alzata di mano secondo l'accertamento fattone del Presidente, all'unanimità

dei presenti

DELIBERA

- 1) di confermare e approvare, anche ai sensi dell'art. 14 del c.c., il testo dello Statuto di cui sopra e che si allega al presente atto sotto la lettera "**D**";
- 2) di prendere atto che l'Associazione ha la consistenza patrimoniale richiesta dal D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017 e che l'importo di euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi) della giacenza del conto corrente di cui sopra costituisce il patrimonio iniziale in dotazione dell'Associazione per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dalla D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017 e che il 50% (cinquanta per cento) dello stesso pari ad euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) costituisce il “fondo patrimoniale di garanzia” indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurano rapporti con l'Ente;
- 3) di conferire all'organo amministrativo ogni potere occorrente per dare esecuzione alle assunte delibere.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, la Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e quarantacinque minuti

La costituita dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni degli articoli 13 e 7 del testo unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e artt. da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e prende atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, serie gen.) e sue successive modifiche e/o adeguamenti.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su un foglio per quattro facciate sin qui, è stato da me letto alla costituita e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e cinquanta minuti.

Firmato: Rosa Merola

Celeste Davide Monteforte (sigillo)

ALLEGATO " A "

AL N. 852 di rep.

AL N. 650 di racc.

Rosa Merola



N	CODICE	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	PR	DATA DI NASCITA	PRESENZA
1	APD 43691	AGUGIARO	UGO	GRANTORTO	PD	06/12/1962	PRESENTI PER DELEGA A COLEGATO, LONGETTA
2	APD 64391	ALCIATI	FRANCESCA	ROMA	RM	24/08/1968	PRESENTI
3	APD 64379	BARBATO	LUISA	CAMPOSAMPIERO	PD	09/10/1969	ASSGENTE
4	APD 64380	BARON	GIULIA	BASSANO DEL GRAPPA	VI	02/08/1997	PRESENTI PER DELEGA A IMBELLIZIO CINGHIA
5	APD 56123	BERGO	PAOLA	PADOVA	PD	04/06/1975	ASSGENTE
6	APD 43700	BORATTO	SILVIA	CASTELFRANCO VTO	TV	07/11/1989	PRESENTI PER DELEGA AD ALCIATI FRANCESCA
7	APD 64389	BROTTO	FABIO	CITTADELLA	PD	01/10/1985	PRESENTI PER DELEGA A ORIANO FRANCESCA
8	APD 56108	BRUGNARO	GRETA	CAMPOSAMPIERO	PD	06/04/1996	PRESENTI
9	APD 45100	CALLEGARI	SARA	TREVISO	TV	24/02/1977	ASSGENTE
10	APD 45033	CAMILOTTO	SILVIA	CONSELVE	PD	24/09/1981	ASSGENTE
11	APD 64382	CAPOVILLA	CINZIA	PADOVA	PD	22/12/1965	PRESENTI PER DELEGA A BRUGNARO GRETA
12	APD 43664	CAPPOCHIN	LUIGI FILIPPO	PADOVA	PD	02/05/1967	PRESENTI PER DELEGA A DELL STEFANO
13	APD 49398	CAVINATO	STEFANO	CITTADELLA	PD	03/07/1998	ASSGENTE
14	APD 64376	CERVATO	LICIA	CAMPOSAMPIERO	PD	27/09/1996	PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA
15	APD 64383	CODOGNO	PAOLA	PADOVA	PD	14/07/1966	PRESENTI
16	APD 43683	COSTANTINI	PAOLA	ROVIGO	RO	27/11/1957	ASSGENTE
17	APD 56104	DALLA VALLE	ANNA	BASSANO DEL GRAPPA	VI	17/02/1997	PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA
18	APD 56105	DE BONI	MATTEO	VICENZA	VI	02/01/1996	PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA
19	APD 64386	DELLA VEDOVA	ANNA	UDINE	UD	03/01/1976	ASSGENTE

20	APD 56117	DONA'	ARIANNA	CAMPOSAMPIERO	PD	10/01/1998	PRESENTI PER DELEGA A CAROCCIO PAGIA
21	APD 64390	DRAGO	FRANCESCA	TREVISIO	TV	02/11/1990	PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA
22	APD 56129	ESPOSITO	CHIARA	TRIESTE	TS	12/04/1995	PRESENTI PER DELEGA A TIBITO CARLOTTA
23	APD 37674	FALESCHINI	FRANCESCA	DOLO	VE	23/04/1973	ASSGENTE
24	APD 49371	FRIGO	FRANCO	CITTADELLA	PD	13/08/1950	PRESENTI
25	APD 43708	GONZATO	LORETTA	POZZOLEONE	VI	03/01/1954	PRESENTI
26	APD 64387	LORENZETTO	RENATA	FONTANIVA	PD	21/03/1951	PRESENTI
27	APD 43693	MAMPRIN	MARIA	CAMPOSAMPIERO	PD	20/03/1970	PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA
28	APD 43661	MEROLA	ROSA	CITTADELLA	PD	12/09/1958	PRESENTI
29	APD 43678	MEROLA	MARTINA	PADOVA	PD	02/09/1989	PRESENTI PER DELEGA A VALERIO ADRIANA
30	APD 49377	MEZZATO	VALENTINA	CAMPOSAMPIERO	PD	08/08/1992	ASSGENTE
31	APD 64371	MINOTTO	YLENIA	CAMPOSAMPIERO	PD	13/08/1994	PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA
32	APD 64392	MIOTTO	CARLOTTA	CAMPOSAMPIERO	PD	13/07/1990	PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA
33	APD 64378	MORARU	EUGENIA	ROMANIA		08/10/1982	ASSGENTE
34	APD 64384	MUNARI	ANTONELLA	SANDRIGO	VI	18/08/1961	PRESENTI PER DELEGA A DADA VALLE ANNA
35	APD 58241	NALATO	SIMONE	PADOVA	PD	23/01/1975	ASSGENTE
36	APD 43668	NALON	PAOLA	CAMPO SAN MARTINO	PD	08/05/1970	PRESENTI PER DELEGA A LORETTA ANDEGA
37	APD 56130	PINATO	SILVIA	MAROSTICA	VI	26/12/1993	PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA
38	APD 64375	RESTIGLIAN	VERONICA	VICENZA	VI	11/10/1998	PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA
39	APD 64373	ROLLE	STEFANO	PADOVA	PD	14/10/1961	PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA

40	APD 56115	SACCARDO	AURORA	PADOVA	PD	27/12/1997	ASSENTE
41	APD 56114	SAVIO	DAVIDE	VENEZIA	VE	11/11/1982	ASSENTE
42	APD 64385	SCETTRI	DAVIDE	CITTADELLA	PD	16/10/1995	PRESENTI PER DELEGA A CORRADO PAVIA
43	APD 43663	SGARBOSSA	LUCA	CITTADELLA	PD	10/03/1976	PRESENTI
44	APD 49376	SOSSI	GIULIANA	TRIESTE	TS	12/09/1955	PRESENTI PER DELEGA A FORTO CAVALLIATA
45	APD 43698	TASSETTO	MICHELA	VICENZA	VI	14/03/1973	ASSENTE
46	APD 56111	TESTA	SOFIA	CITTADELLA	PD	29/03/1996	PRESENTI
47	APD 64388	TESTA	CRISTIANO	CITTADELLA	PD	25/11/1973	PRESENTI
48	APD 43662	TONELOTTO	GIOVANNI	FONTANIVA	PD	11/01/1952	PRESENTI
49	APD 49389	TONIN	EMANUELE	DOLO	VE	13/08/1979	ASSENTE
50	APD 64372	TRESOLDI	MICHELE	ABANO TERME	PD	06/05/1988	PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA
51	APD 49373	TREVISAN	FABIOLA	BOLZANO	BZ	02/12/1969	PRESENTI PER DELEGA A VALERIA ARQUAIA
52	APD 56121	TURETTA	ANDREA	PADOVA	PD	30/01/1969	PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA
53	APD 43670	VALERIO	ADRIANA	MUGGIA	TS	14/12/1945	PRESENTI
54	APD 64377	VASILICO'	MARIA	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	14/01/1953	ASSENTE
55	APD 58243	VESCO	ALESSANDRO	TREVISO	TV	16/10/1972	ASSENTE
56	APD 64374	VILLATORA	ALESSIA	CAMPOSAMPIERO	PD	26/09/1996	ASSENTE

ALLEGATO " B "

AL N. 852 di rep.

AL N. 650 di racc.



PROMEMORIA DEL CONTO 0002/217/441323 - EUR

Intestato a
LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE-SEZIONE
DELL'ALTA PADOVANA
VIA BELTRAMINA SUD 25 INT 1
35013 - CITTADELLA (PD)

BCC DI ROMA

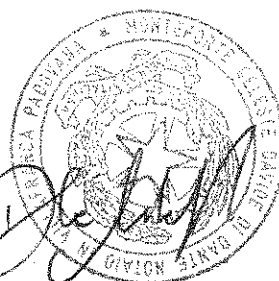
Filiale CITTADELLA, 23/02/22

dalla data 22/02/22 alla data 23/02/22

Data Registrazione	Data Valuta	Causale	Descrizione	Dare	Avere
22/02/22			Ripresa saldo		106.919,19
22/02/22	22/02/22	004800	BONIFICO A VS FAVORE *2022-02-22*PAPA LEONARDO KARPENKO IRINA DONAZIONI		50,00
22/02/22	22/02/22	004800	BONIFICO A VS FAVORE *2022-02-22*CILIO STEFANIA ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE CILIO - DALLA COSTA		40,00
23/02/22			Saldo a Vostro credito		107.009,19

Le registrazioni sopra indicate sono soggette a verifica e conferma


BANCHIERE DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
Agenzia 217 - Alta Padovana
IL TITOLARE









Lega Nazionale per la Difesa del Cane
Sezione di Alta Padovana
Via Beltramina Sud, 25 int. 1
35013 Cittadella (PD)
cell 333-1867076
e-mail: indicaltadpadovana@gmail.com
www.condesanfrancesco.it
C.F. 90016130289
IBAN: IT 51 F 08327 62520 000000441323
Associazione di Promozione Sociale
Iscritta Registro Regione Veneto n. PS/PD 761
Iscritta Albo Regionale Volontariato - L.R. Veneto n. 40 del 28/12/93

ALLEGATO " C "

AL N. 852 di rep.

AL N. 650 di racc.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta MEROLA ROSA, nata a Cittadella il 12-9-1958, residente a Cittadella (Pd) in via Beltramina Sud, 25 – codice Fiscale MRL RSO 58P52 C743Q, legale rappresentante dell'Associazione Lega Nazionale per la difesa del Cane – Sezione di Alta Padovana Associazione di Promozione Sociale (APS), codice fiscale 90016130289

DICHIARA

che nel conto corrente n. 08327 62520 000000441323 intestato all'Associazione, l'importo di € 20.000,00 (ventimila/00) costituisce il patrimonio iniziale in dotazione della stessa per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dalla D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017 e che il 50% dello stesso pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) costituisce il "Fondo patrimoniale di garanzia" indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurano rapporti con l'Ente.

Distinti saluti.

Il Legale Rappresentante
Rosa Merola



LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE
SEZIONE ALTA PADOVANA
Via Beltramina Sud, 25
35013 CITTADELLA (PD)
C.F.: 90016130289
Cell. 333.1867076 - Tel./Fax 043 5973103





ALLEGATO " D "

AL N. 852 di rep.

AL N. 650 di racc.

**STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE
"LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE- SEZIONE DI ALTA PADOVANA APS"**

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita l'associazione denominata: "**Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Alta Padovana Associazione di Promozione Sociale - (o APS)**" in breve, "**LNDC APS – Sezione di Alta Padovana**" e di seguito, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e dal codice civile e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di CITTADELLA (Padova) e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio direttivo con successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. L'utilizzo della denominazione "**LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE – SEZIONE DI ALTA PADOVANA**" e di ulteriori segni distintivi registrati potrà avvenire solo una volta che l'associazione sia regolarmente iscritta nel Registro degli associati della "**LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE**" o qualora sia stata debitamente autorizzata per iscritto dalla stessa Associazione Nazionale e, in ogni caso, secondo limiti e modalità meglio disciplinate nel Regolamento e per le finalità previste statutariamente.
5. L'associazione gode di piena autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa, patrimoniale, contabile, fiscale, negoziale e processuale rispetto all'Associazione Nazionale e rispetto a tutte le altre Sezioni territoriali. La Sezione è, infatti, dotata di propri organi, in tutto autonomi, ed è rappresentata di fronte ai terzi e in giudizio dal proprio Presidente.

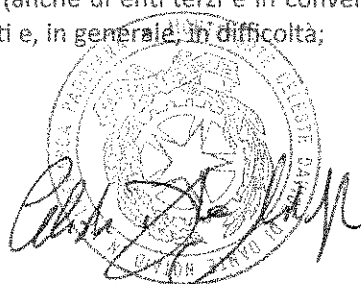
Art. 2 – Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'associazione, in particolare, persegue le finalità della tutela degli animali di ogni genere e specie, della prevenzione del randagismo, della salvaguardia della natura e dell'ambiente e della lotta alla zoomafia per il rispetto della legalità. Inoltre, postula e diffonde l'unitarietà dei fondamentali valori morali, naturalistici, ecologici, ambientali, nella consapevolezza che la salvaguardia di una specie debba rientrare in una cultura protezionistica globale. L'associazione, inoltre, in linea con le proprie finalità, valorizza e promuove la scelta vegana e vegetariana.

Art 3 – Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende svolgere in via principale le attività di interesse generale di cui alla lettera e) (*interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ... nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo*), c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi l'associazione intende operare, nell'ambito del territorio della Regione Veneto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con le seguenti attività:
 - provvedere alla protezione degli animali, difendendoli da ogni crudeltà e abuso;
 - realizzare e gestire rifugi, oasi o altre strutture specializzate (anche di enti terzi e in convenzione con enti pubblici) per animali abbandonati, maltrattati, sequestrati e, in generale, in difficoltà;

Rosetta Merola



- sostenere un movimento di opinione pubblica a tutela degli animali e del loro habitat attuando iniziative, comprese quelle editoriali, atte a diffondere una cultura animalista e antispecista, nell'ottica degli attuali orientamenti filosofici;
- promuovere progetti e campagne di sensibilizzazione e informazione volte a perseguire un corretto rapporto uomo - altri animali e il benessere animale;
- promuovere, partecipare o realizzare progetti di educazione e formazione in difesa dell'ambiente e del benessere animale;
- attuare una corretta politica di controllo delle nascite e identificazione degli animali, anche mediante la realizzazione di interventi e campagne di sterilizzazione e microchippatura;
- collaborare con le autorità preposte alla protezione degli animali di ogni genere e specie e alla tutela del patrimonio faunistico e ambientale, anche attraverso i nuclei di "Guardie Zoofile";
- collaborare con le Istituzioni locali all'analisi e all'applicazione di soluzioni a problematiche attinenti al campo della natura, dell'ambiente e della protezione degli animali;
- intraprendere, anche in collaborazione con le Autorità e con le altre Associazioni o Enti protezionistici, iniziative finalizzate all'abolizione della vivisezione e di ogni forma di sperimentazione e sfruttamento animale, della caccia e della pesca, delle produzioni animali, dell'allevamento, del commercio, degli spettacoli con gli animali e dell'utilizzo e sfruttamento di qualsiasi essere vivente;
- intraprendere, nei casi di violazione dei diritti animali e dell'ambiente e, in particolare, nelle ipotesi di reati correlati a tali violazioni, le opportune azioni amministrative e giudiziarie, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, diffide, denunce, costituzioni di parte civile, impugnazioni di provvedimenti amministrativi e tutto quanto necessario allo scopo;
- svolgere ogni altra attività finalizzata al perseguimento degli scopi sociali di interesse generale;

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. Spetta all'organo di amministrazione l'individuazione di dettaglio delle attività di cui al precedente comma.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Associati

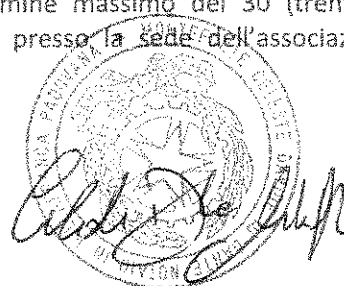
1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato. Il numero minimo di associati è quello previsto dal Regolamento generale adottato dall'Associazione Nazionale.
3. Gli associati sono suddivisi in ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.
 - sono associati ordinari coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, versata la quota annuale, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo;
 - sono associati sostenitori coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, versata una quota annuale maggiore, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo;

- sono associati benemeriti coloro che, avendo prestato un attivo contributo personale alla vita dell'associazione, presentata domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, versata una quota maggiore rispetto alle precedenti, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo;
 - il Consiglio direttivo conferisce la tessera di "associato onorario" a vita a persone che si sono particolarmente distinte per meriti attinenti agli scopi perseguiti dall'associazione.
4. Chiunque ne abbia interesse presenta domanda di adesione nella quale deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
5. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo nella prima seduta utile, o da uno o più consiglieri ove sia/siano stati incaricato/i con apposita delibera consiliare, e viene comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto viene data comunicazione scritta all'interessato entro 30 (trenta) giorni.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

1. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.
2. In particolare, l'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota sociale né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
4. La quota sociale è annuale (1 gennaio - 31 dicembre), non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o, in ogni caso di perdita della qualità di associato ed il suo rinnovo viene effettuato entro il 31 marzo di ogni anno nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. La quota versata da chi si iscrive nell'ultimo trimestre dell'anno in corso è valida ad ogni effetto sia per l'anno sociale in corso che per l'anno sociale successivo.
5. Ciascun associato, purché in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso, ha diritto a:
- a) partecipare alle Assemblee, esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) essere informato sulle attività dell'associazione;
 - c) partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda motivata al Consiglio direttivo, il quale decide entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La consultazione dei libri sociali viene esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo;
 - f) recedere in qualsiasi momento.

Asse Merola



6. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e quanto deliberato dagli organi sociali ed il Regolamento Generale adottato dall'Associazione Nazionale;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota sociale;
- d) astenersi dal partecipare a manifestazioni pubbliche o politiche e dall'assumere iniziative in pubblico o a mezzo di organi di diffusione, che siano in contrasto con i principi ispiratori dell'associazione. Resta fermo il divieto di partecipare a manifestazioni di sostegno a movimenti o partiti politici facendo uso, in qualsiasi modo, dei segni distintivi dell'associazione;
- e) mantenere sempre un comportamento in linea con le finalità e i principi ispiratori dell'associazione.

Art. 8 – Cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, mancato pagamento della quota sociale entro il 31 marzo di ogni anno, scioglimento dell'associazione o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

3. La cessazione del rapporto associativo non comporta la restituzione della quota sociale o di altre somme eventualmente versate all'associazione nonché di ogni altro apporto in natura, che comunque non è ripetibile. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

4. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

5. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo.

6. La delibera del Consiglio direttivo che dispone l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente della presente associazione.

7. L'Assemblea, rispettando il principio del contraddittorio, delibera solo dopo aver ascoltato gli argomenti portati a propria difesa dall'interessato. Qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea può richiedere un parere meramente consultivo e non vincolante al Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

Art. 9 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata dal volontario in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'associazione deve iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Le prestazioni fornite dai volontari non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. L'associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Essa può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dal precedente co. 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. Gli Organi sociali hanno la durata di 5 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 11 – Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'associazione rispondono, oltre all'associazione stessa, personalmente e solidalmente anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'Organo di controllo e di Revisione legale dei conti (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 12 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da un presidente eletto dalla stessa.

4. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può portare fino ad un massimo di 2 (due) deleghe.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi al voto gli associati che abbiano acquisito tale qualifica da almeno tre mesi.

Art. 13 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

Rosa Merola



- a) eleggere, scegliendoli tra i propri associati, e revocare i componenti del Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 17, co. 6;
 - b) eleggere e revocare quando previsto dalla legge, l'Organo di controllo e/o di Revisione legale dei conti, se nominati o previsti per legge o per statuto;
 - c) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio, la relazione di missione ed il bilancio preventivo se previsto, predisposti dal Consiglio direttivo;
 - d) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto, ai regolamenti o alla legge;
 - f) deliberare, rispettando i quorum previsti dall'art. 14, punti 5 e 6, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o di esclusione degli associati dalla stessa, assicurando la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
 - i) esaminare e decidere, in ultima istanza, in merito alle controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare in merito alle modifiche dello statuto, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'associazione;
 - b) deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Art. 14 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o telefax o con altro mezzo, anche elettronico, purché idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione e mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione o affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data della prima ed eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la data della prima convocazione.
4. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati, oppure da almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

7. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera, in prima e seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci, presenti in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.

10. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

11. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che approvano il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

12. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

13. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione, a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

14. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è trascritto nel libro delle Assemblee degli associati e conservato presso la sede dell'associazione. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Art. 15 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

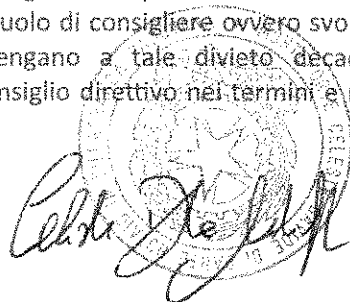
2. Il Consiglio opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio direttivo è formato da 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Esso elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vice-Presidente e il tesoriere. Il Consiglio direttivo dura in carica 5 (cinque) anni e i Consiglieri sono rieleggibili per un massimo di cinque mandati consecuti. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I consiglieri non possono ricoprire cariche politiche né candidarsi ad elezioni politiche e/o amministrative a livello nazionale, regionale e locale, né possono aderire ad organizzazioni che svolgono attività in contrasto o non conformi ai principi statutari di cui all'art. 2 o che tengano comportamenti contrari ai predetti principi. Non possono altresì, in associazioni affini, ricoprire il ruolo di consigliere ovvero svolgere per conto delle medesime ruoli attivi/militanti. Qualora contravvengano a tale divieto decadono automaticamente dalla carica e devono essere dichiarati esclusi dal Consiglio direttivo nei termini e modi previsti dal presente Statuto.

Rosa Marcolli



6. I componenti del Consiglio direttivo possono essere remunerati per l'attività svolta secondo modalità previste con apposita delibera e nei limiti previsti dalla legge. Resta salvo, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

Art. 16 – Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stabilire l'ammontare della quota sociale annuale sulla base delle indicazioni dell'Associazione Nazionale;
- f) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta ed il bilancio sociale se previsto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- i) deliberare in merito all'esclusione degli associati;
- j) eleggere il Presidente, il vice-Presidente e il tesoriere;
- k) nominare il Segretario, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non associati;
- l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- m) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- n) comminare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 23 del presente Statuto;
- o) deliberare, insieme agli altri rappresentanti in accordo con i Consigli Direttivi delle Sezioni Territoriali operanti nella medesima Regione, l'eventuale istituzione del Coordinamento Regionale secondo quanto previsto all'art. 22;
- p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto, necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

2. In presenza di particolari esigenze territoriali, amministrative e ambientali, il Consiglio direttivo, nell'ambito territoriale della propria associazione, può creare delegazioni periferiche con autonomia operativa, intesa come possibilità di gestire rifugi ed assumere iniziative locali in conformità ai propri programmi. La delegazione è retta da un Delegato, nominato dal Presidente dell'associazione con mandato revocabile. Della creazione e dello scioglimento della delegazione, nonché della nomina o sostituzione del Delegato, il Consiglio direttivo è tenuto ad informare, entro 10 (dieci) giorni, il Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale.

Art. 17 – Convocazione e funzionamento del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Esso è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o telefax o altro mezzo anche elettronico. In caso di urgenza la convocazione potrà essere

fatta con un preavviso di almeno 2 (due) giorni rispetto alla data prevista per la riunione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri e i componenti degli altri organi sociali eventualmente nominati.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente e, in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

4. Il Consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

5. I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza del Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.

6. In deroga a quanto previsto nei commi 5 e 6 dell'art. 14, il Consiglio può essere revocato con delibera motivata dell'Assemblea ordinaria assunta, in prima e in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soggetti esterni senza diritto di voto.

8. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 18 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità previste dal presente Statuto o di legge;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto;
- e) assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio ai sensi del co. 5 dell'art. 17.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti, secondo il numero dei voti ottenuti nell'ultima elezione del Consiglio direttivo svoltasi. In caso di esaurimento dei nominativi dalla lista dei non eletti o di assenza di essa, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione del consigliere attraverso la sua nomina nella prima Assemblea ordinaria utile.

3. I Consiglieri subentrati ai sensi del precedente comma rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

4. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Rosa Merello

Adriano De Luca



Art. 19 – Il Presidente e vice-Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i componenti dello stesso, dura in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione, ed in particolare:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo;
 - previa autorizzazione del Consiglio direttivo, può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di lasciti testamentari e di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice-Presidente.
4. Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può delegare singole funzioni al vice-Presidente, e/o a uno o più componenti del Consiglio direttivo.
5. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 20 – Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio direttivo e gestisce la tenuta dei libri sociali. In assenza della nomina di un Segretario, la tenuta dei libri sociali è attuata dal Consiglio direttivo con le modalità dallo stesso ritenute opportune.

Art. 21 – Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in assenza di essi:
 - quando siano occupati in media nell'anno precedente dipendenti in numero uguale o superiore a 2;
 - in ogni caso, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, o in assenza di essi qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo, che in tal caso deve essere costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 – Il Coordinamento regionale

1. Possono essere istituiti, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Sezioni territoriali, i Coordinamenti Regionali con la finalità di coordinare l'attività svolta dalle Sezioni Territoriali presenti sul territorio regionale.

2. Il Coordinamento Regionale è istituito con deliberazione del Consiglio direttivo di ciascuna delle Sezioni territoriali costituite sul medesimo territorio regionale.

3. Il Coordinamento Regionale è composto da uno o più coordinatori nominati, a maggioranza di voti, in un'apposita assemblea alla quale partecipa un rappresentante per ciascuna Sezione Territoriale. L'eventuale revoca delle funzioni o lo scioglimento del Coordinamento Regionale è altresì deciso dalla stessa assemblea che lo ha nominato.

4. La delibera di nomina del Coordinamento Regionale individua le modalità e le procedure di azione dello stesso. Ogni responsabilità circa le modalità istitutive ed operative del Coordinamento Regionale resta in carico alle Sezioni Territoriali che ne hanno eletto i componenti.

Art. 23 – Provvedimenti disciplinari

1. In caso di violazione da parte degli associati delle norme statutarie e regolamentari o di accertati comportamenti scorretti o pregiudizievoli verso l'associazione o singoli associati, il Presidente, su decisione del Consiglio direttivo, rispettato il principio del contraddittorio con l'interessato, può irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. la diffida scritta;
- b. la sospensione dall'attività sociale per un periodo da un mese ad un anno.

2. I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e decorrono dal giorno successivo alla notifica all'associato a mezzo di raccomandata o strumento equivalente. La decisione espressa deve essere motivata.

3. Nel caso in cui il Presidente ritenga che ricorrano gli estremi per l'adozione in via d'urgenza di un provvedimento disciplinare nei confronti dell'associato, può sospendere quest'ultimo in via cautelare dall'attività sociale. Il provvedimento cautelare deve essere immediatamente comunicato dal Presidente al Consiglio direttivo per i provvedimenti del caso.

4. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso all'Assemblea, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera i), del presente statuto.

5. L'Assemblea, rispettando il principio del contraddittorio, delibera solo dopo aver ascoltato gli argomenti portati a propria difesa dall'interessato. Qualora lo ritenga opportuno, l'Assemblea può richiedere un parere meramente consultivo e non vincolante al Collegio dei Probiviri nazionale.

Art. 24 – Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;

Rosa Merola



- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il registro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e di Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 25 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il Patrimonio dell'associazione è costituito:
- a) dal fondo di dotazione;
 - b) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
 - c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
 - d) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
 - e) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
2. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:
- a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) altre entrate espressamente previste dalla legge.

Art. 26 – Scritture contabili

1. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 27 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo al quale si riferiscono.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, l'associazione può redigere il bilancio preventivo.

7. È fatto obbligo di predisporre il bilancio preventivo al superamento di almeno uno dei seguenti parametri:

- entrate pari o superiori a 150.000,00 euro all'anno;
- convenzioni che, nel loro insieme, superino i 50.000 euro/annui;
- numero di dipendenti uguale o maggiore di 2.

8. Al bilancio preventivo, se predisposto, deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.

9. La bozza del bilancio preventivo ed il programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 28 – Divieto di distribuzione degli utili e destinazione del patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art. 30 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Rosa Merola



Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005.

Villafranca Padovana (PD), 24 febbraio 2022

Celeste Davide Monteforte